Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della marina mercantile:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Mario Raccagna;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Mario Palestini è nominato membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Lombardia, in sostituzione del dott. Mario Raccagna.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1974
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 99

(5815)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1972, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott.ssa Antonina Troiani;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Vincenzo Marciano è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, in sostituzione della dott.ssa Antonina Troiani.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1974
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 97

(5817)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario Puglia;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Giovanni De Giorgi;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Domenico Di Gioia, primo dirigente della amministrazione civile dell'interno, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia, in sostituzione del dottor Giovanni De Giorgi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1974
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 102

(5818)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro, sorto dalle elezioni del 26 novembre 1972, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1974.

Infatti, la sezione di Cosenza del comitato regionale di controllo, in un primo tempo è dovuta intervenire nominando, con provvedimento del 7 gennaio 1974, un commissario per la compilazione, in luogo della giunta municipale inadempiente, dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio comunale per la conseguente approvazione.

Con atti numeri 3 e 4 del 25 gennaio u.s., il commissario regionale deliberava lo schema di bilancio e convocava il consiglio comunale per i giorni 31 gennaio e 4 febbraio rispettivamente in prima e seconda convocazione con all'ordine del giorno la trattazione del bilancio.

La seduta consiliare del 31 gennaio risultava deserta mentre in quella del 4 febbraio il consesso si aggiornava per la data del 9 febbraio ma anche quest'ultima seduta risultava infruttuosa.

Il comitato regionale di controllo, allora, ha, con provvedimento dell'11 febbraio, nominato nuovamente un commissario *ad acta* con l'incarico di riconvocare il consiglio comunale per l'approvazione del bilancio, con l'obbligo di assegnare allo stesso un termine perentorio non superiore a dieci giorni per il richiesto adempimento.

Il commissario con atto n. 5 in data 18 febbraio, esaminato senza rilievi dal comitato di controllo, ha riconvocato il consiglio per il successivo giorno 22, assegnando il termine massimo di giorni cinque dalla data di prima convocazione per la definizione dell'atto contabile, con l'espresso avvertimento che non ottemperandovi sarebbero stati promossi i conseguenti provvedimenti di legge (sospensione e scioglimento del consiglio).

Tale espressa avvertenza risulta notificata a tutti i consiglieri contestualmente all'avviso di convocazione.

Ma la seduta consiliare del 22 febbraio è risultata deserta, e altre non ne sono seguite fino al 27 febbraio, sicchè, scaduto infruttuosamente il termine assegnato, il comitato regionale di controllo, con decisione del 1° marzo ha nominato un commissario *ad acta* con l'incarico di sostituirsi al consiglio comunale inadempiente e di procedere alla approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1974.

Il commissario regionale ha provveduto all'adempimento con deliberazione n. 14 in data 4 marzo c.a.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, con decreto numero 231/13.4/Gab. ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento, nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto il consiglio comunale di Corigliano Calabro, nonostante formale diffida, è rimasto carente in ordine al bilancio di previsione del 1974 che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 aprile 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Angelo Gabriele Di Prisco.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio per l'esercizio 1974 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 aprile 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Gabriele Di Prisco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

TAVIANI

(5828)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1973.

Determinazione delle nuove piante organiche e denominazione delle qualifiche del ruolo degli ispettori di volo e del ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 64, con il quale, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state stabilite le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e con il quale, inoltre, è stata fatta riserva di provvedere analogamente in merito al ruolo degli ispettori di volo e a quello degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della suddetta amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1973, registro n. 8 Trasporti, foglio n. 358, con il quale è stato stabilito che al ruolo dei dirigenti della navigazione aerea del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, previsto dal quadro *H* della tabella XII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si accede dal ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo e da quello degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo;

Considerato che i dodici posti dirigenziali di cui al quadro *H* della tabella XII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, incidono in parti uguali sulle dotazioni organiche dei ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo;

Considerata la necessità di sciogliere la riserva contenuta nel citato decreto interministeriale 31 gennaio 1973;

Accertato che al 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non prestava servizio alcun funzionario del ruolo degli ispettori di volo con la qualifica di ispettore generale e che la dotazione organica della qualifica di ispettore capo (corrispondente a quella di direttore di divisione) dello stesso ruolo ammontava a cinque posti;

Accertato inoltre che alla data precedentemente indicata era in servizio un solo funzionario del ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo con qualifica di ispettore generale e che la dotazione organica della qualifica di ispettore capo dello stesso ruolo ammontava a quattro posti;

Decreta:

Le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del ruolo degli ispettori di volo e del ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile sono stabilite, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dalle allegate tabelle *A* e *B* con effetto dal 12 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1973

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1974
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 95

TABELLA *A*

RUOLO AD ESAURIMENTO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ISPETTORI DI VOLO

	Posti in organico
Ispettore generale	—
Ispettore capo	—

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ISPETTORI DI VOLO

Parametro		Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Ispettore capo aggiunto	2
307	Ispettore principale	7
	Totale	9

TABELLA *B*

RUOLO AD ESAURIMENTO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ESPERTI DELLA CIRCOLAZIONE AEREA E DELLA ASSISTENZA AL VOLO.

	Posti in organico
Ispettore generale	—
Ispettore capo	—

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ESPERTI DELLA CIRCOLAZIONE AEREA E DELL'ASSISTENZA AL VOLO

Parametro		Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Ispettore capo aggiunto	3
307	Ispettore principale	7
257, 190	Ispettore	—
	Totale	10

(5658)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1974.

Ulteriori modalità di utilizzazione delle somme concesse agli enti di sviluppo dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti ministeriali 9 settembre 1965 e 5 ottobre 1967 con i quali sono state fissate le modalità per l'erogazione e l'utilizzazione delle somme di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, titolo II, da concedersi agli enti di sviluppo da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 379, recante modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria;

Considerata l'opportunità di utilizzare parte delle somme residue di cui all'art. 22 della legge 26 maggio 1965, n. 590, titolo II, per il finanziamento in favore degli enti di sviluppo che esercitano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, il diritto di prelazione sulle quote riscattate e poste in vendita dagli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

Vista l'apposita deliberazione assunta dal comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina nell'adunanza del 15 dicembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti di sviluppo, nei casi in cui intendano esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto di fondi già assegnati a coltivatori diretti ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, possono utilizzare le somme loro concesse dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, in applicazione del titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, art. 12, comma secondo.

Il parere sulla congruità del prezzo dei terreni acquistandi è espresso dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 2.

L'ammontare delle operazioni che ciascun ente potrà realizzare ai sensi del precedente articolo verrà stabilito dal comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina entro il limite complessivo di tre miliardi di lire.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 308

(5725)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1974.

Aggregazione alla Cassa unica assegni familiari dei cursori dipendenti degli enti ecclesiastici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico citato;

Ritenuta la necessità di consentire l'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dipendenti, in qualità di cursori, dagli enti ecclesiastici;

Considerato che l'attività del personale anzidetto è assimilabile a quella dei dipendenti da uffici di aziende commerciali;

Ravvisata l'opportunità di applicare agli enti ecclesiastici la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità della categoria del commercio;

Decreta:

Per gli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni è applicata, nei confronti degli enti ecclesiastici, per il personale dagli stessi dipendente in qualità di cursore, la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità della categoria del commercio.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5931)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 18 gennaio 1974, tendente ad ottenere la qualifica « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 20 « Tramazzo-Marzeno » di km 5 + 600;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Forlì in data 31 gennaio 1974, n. 7464/S;

Vista la lettera del provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 18 febbraio 1974, n. 1669;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 20 « Tramazzo-Marzeno », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza, deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza », o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione della distanza in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strade di cui alla figura 102-C del regolamento di esecuzione stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza e comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5875)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1974.

Retribuzioni medie convenzionali da valere per gli equipaggi della marina da pesca arruolati alla parte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'emanazione di tabelle di retribuzioni convenzionali per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, agli effetti della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1963;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione delle tabelle stabilite con il suddetto decreto 19 settembre 1963;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Le retribuzioni medie convenzionali mensili per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, sono stabilite come segue:

A) *Marina per la pesca costiera e mediterranea*:

1) padrone o marinaio autorizzato, motorista o meccanico per la pesca	L. 65.000
2) capo pesca	» 60.000
3) marinaio	» 55.000
4) giovanotto	» 50.000
5) mozzo	» 45.000

B) *Marina per la pesca oltre gli stretti*:

1) capitano di lungo corso al comando, capitano di gran cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone al comando autorizzato	L. 140.000
2) 1° ufficiale di coperta o di macchina, motorista o meccanico per la pesca	» 100.000
3) 2° ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista	» 84.000
4) nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, fuochista autorizzato	» 64.000
5) marinaio, pescatore (compresi i retieri, cuochi, ecc.), fuochisti, carbonai o altre qualifiche non specificate	» 60.000
6) giovanotto	» 50.000
7) mozzo	» 45.000

Roma, addì 15 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

(5757)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Milano in data 16 ottobre 1973, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 126 « Ospedaletto-Codogno » di km 11+220.

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 126 « Ospedaletto-Codogno », con l'avvertenza che nelle intersezioni con altre strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. numero 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla soglia a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 393, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5648)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in comune di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico, sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera del comune di Ravenna 18 settembre 1973, n. 10316, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada co-

munale di « Santerno-Ammonite » di km. 5+450 che congiunge la località di Santerno con la strada statale n. 16 « Reale »;

Vista la domanda dell'amministrazione comunale di Ravenna in data 16 novembre 1973;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Ravenna in data 30 gennaio 1973, n. 6936;

Vista la relazione dell'ufficio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione comunale di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada comunale « Santerno-Ammonite » che congiunge le località di Santerno e le Ammonite con la strada statale n. 16 « Reale », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali od eventuali strade provinciali, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione comunale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quella di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un arresto all'incrocio (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla soglia a precedenza (dopo l'installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5649)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1974.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 1645 del 4 dicembre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Teramo ha chiesto, fra l'altro, la provincializzazione di quattro strade:

1) strada comunale Nereto-Torano .	km	3 + 000
2) da Collemarno alla strada provinciale Saputelli	»	2 + 000
3) lungomare di Martinsicuro . . .	»	5 + 000
4) secondo accesso di Guardia Vomano	»	1 + 000
Totale . . .	km	11 + 000

Visto il voto n. 903 dell'11 dicembre 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km 11 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5642)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e 15 giugno 1969, n. 588 che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto l'art. 1 lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente su indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 1973, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la nota n. 72883 del 15 maggio 1974, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il dott. Filippo D'Agostino in sostituzione del dott. Saverio D'Amico, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Filippo D'Agostino è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza del Ministro del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Saverio D'Amico, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(5657)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.
Istituzione della circoscrizione doganale di Parma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Visto l'art. 9, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che conferisce al Ministro per le finanze, tra l'altro, la facoltà di istituire, con proprio decreto, i compartimenti e le circoscrizioni doganali;

Considerata l'intensità dei traffici con l'estero e degli insediamenti industriali esistenti nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

Ritenuta l'opportunità di operare una migliore ripartizione della delimitazione territoriale della circoscrizione doganale di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la circoscrizione doganale di Parma la cui delimitazione territoriale comprende le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Art. 2.

In conseguenza di quanto stabilito con il precedente articolo, alla tabella *A* allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972, specificato in premesse, è aggiunta la sede di Parma per cui alla circoscrizione doganale di Bologna risultano collegate le province di Bologna, Ferrara e Modena.

Art. 3.

Per effetto di quanto stabilito con l'art. 2, il compartimento doganale di Bologna è ripartito in tre circoscrizioni doganali: Bologna, Parma, Ravenna. In tal senso risulta modificata la tabella *B*, che stabilisce la delimitazione territoriale dei compartimenti doganali, allegata al citato decreto ministeriale 18 dicembre 1972.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(5750)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1974.
Rinnovazione e collocamento di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1968 e 15 novembre 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1968, n. 193 e 22 novembre 1968, n. 297, con i quali sono state autorizzate rispettivamente la 24ª e 25ª emissione dei predetti buoni;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1973, n. 184, concernente la loro rinnovazione e collocamento;

Decreta:

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'ammontare di L. 175.000.000.000, di cui L. 25.000.000.000 in rinnovazione di quelli della 24ª serie, scadenti il 1° agosto 1974, e L. 150.000.000.000 in rinnovazione di quelli della 25ª serie, scadenti il 2 dicembre 1974.

I buoni da emettere in rinnovazione di quelli sopraindicati costituiranno rispettivamente la 36ª e 37ª emissione.

Restano fermi l'interesse annuo anticipato del 3,50% e tutte le altre modalità e condizioni stabilite per tali emissioni.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1974
Registro n. 12 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 303

(5968)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Genova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.897

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.763
qualificati . . . . . » 5.326
specializzati . . . . » 5.860

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5969)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Cuneo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.290

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.065
qualificati . . . . » 4.520
specializzati . . . . » 5.098

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5970)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Cremona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.717

Salariati fissi:

comuni . . . . » —
qualificati . . . . » 5.377
specializzati . . . . » 6.527

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5971)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia de L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia de L'Aquila ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.403

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.707
qualificati . . . . » 4.072
specializzati . . . . » 4.653

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5972)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Cosenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.537

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.590
qualificati . . . . » 4.018
specializzati . . . . » 4.451

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5973)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Reggio Emilia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.140

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.616
qualificati . . . . » 5.264
specializzati . . . . » 5.913

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5974)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Chieti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.645

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.856

qualificati . . . . » 4.327

specializzati . . . . » 4.792

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5975)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Catania ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.881

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.554

qualificati . . . . » 5.042

specializzati . . . . » 5.505

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5976)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Varese ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.770

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.193

qualificati . . . . » 4.904

specializzati . . . . » 5.433

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5977)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Vicenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.057

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.823
qualificati . . . . » 4.268
specializzati . . . . » 4.712

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5978)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Bari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.044

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.212
qualificati . . . . » 4.703
specializzati . . . . » 5.226

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5979)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Benevento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.396

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.427
qualificati . . . . » 4.890
specializzati . . . . » 5.297

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5980)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Cagliari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.124

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.186

qualificati . . . . » 4.730

specializzati . . . . » 5.235

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5981)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Udine ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.917

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.483

qualificati . . . . » 5.016

specializzati . . . . » 5.691

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5982)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Trieste ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.038

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.654

qualificati . . . . » 4.144

specializzati . . . . » 4.625

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5983)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Treviso ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.980

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.513
qualificati . . . . » 5.036
specializzati . . . . » 5.557

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5984)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Trento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.938

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.923
qualificati . . . . » —
specializzati . . . . » 4.886

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5985)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Trapani ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.763

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.270
qualificati . . . . » 4.815
specializzati . . . . » 5.326

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5986)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Torino ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.556

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.912
qualificati . . . . » 5.409
specializzati . . . . » 5.914

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5987)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Terni ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.107

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.203
qualificati . . . . » 4.717
specializzati . . . . » 5.121

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5988)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Teramo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.118

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.320
qualificati . . . . » 4.820
specializzati . . . . » 5.314

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5989)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di La Spezia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.813

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.997

qualificati . . . . » 4.479

specializzati . . . . » 4.961

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5990)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Taranto ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.655

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.324

qualificati . . . . » 4.817

specializzati . . . . » 5.311

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5991)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Sondrio ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.043

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.818

qualificati . . . . » —

specializzati . . . . » 4.720

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5992)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenza al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minori disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale pel 1973, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alla sottoelencata persona:

sig.ra Norma Mascellani.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Ministro: ZAGARI

(5729)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un poligono di tiro a segno in comune di Tagliacozzo

Con decreto interministeriale 10 marzo 1974, n. 618, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro sito in Tagliacozzo, distinto nel catasto di tale comune al foglio n. 52, particella catastale numeri 39 e 40, della superficie complessiva di mq 4680.

(5758)

Avviso di rettifica

La data del decreto ministeriale n. 616, relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Isola di S. Giacomo in Palude » in comune di Venezia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 dell'8 giugno 1974, è « 11 *marzo* 1974 » invece di « 11 *aprile* 1974 ».

(5662)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa a r.l. « Luce nelle tenebre » di produzione e lavoro tra artigiani ciechi, in Reggio Calabria.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1974 la società cooperativa a r.l. « Luce nelle tenebre », di produzione e lavoro tra artigiani ciechi, in Reggio Calabria, costituita per rogito Familiari in data 19 ottobre 1959, 41267 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Giacomo Siracusa.

(5669)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Cosimo Ridolfi » a r.l., in Pisa

Con decreto ministeriale 3 luglio 1974 la società cooperativa edilizia « Cosimo Ridolfi » a r.l., in Pisa, costituita per rogito D'Ariano in data 17 aprile 1951, 14464 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Francesco Drago.

(5670)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'istituto provinciale per la maternità e infanzia di Udine ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto n. 900.6/II.86/4 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'istituto provinciale per la maternità e infanzia di Udine è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'istituto stesso.

(5730)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena (cattedra di clinica oculistica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica oculistica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5878)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo (urbanistica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di urbanistica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5879)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena (clinica delle malattie nervose e mentali).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5880)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 658.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2525/M)

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.080.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2515/M)

Autorizzazione al comune di Terranova da Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Terranova di Sibari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.701.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2483/M)

Autorizzazione al comune di Tortora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Tortora (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.708.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2484/M)

Autorizzazione al comune di Trebisacce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Trebisacce (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.940.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2485/M)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.662.129, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2486/M)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Zumpano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.799.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2487/M)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Margherita di Savoia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 355.803.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2488/M)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.788.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2489/M)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Castroregio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.268.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2490/M)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Candidoni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.295.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2491/M)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Camini (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.334.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2492/M)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.718.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2493/M)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.617.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2494/M)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Bova Marina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.567.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2495/M)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Agnana Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 50.128.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2496/M)

Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Anoia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.281.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2497/M)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Antonimina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.208.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2498/M)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 73.073 415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2499/M)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.662.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2500/M)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Bivongi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 74.393.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2501/M)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Mammola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.254.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2502/M)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Laganadi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.908.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2503/M)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.053.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2504/M)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 119.543.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2505/M)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85 581.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2506/M)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.422.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2507/M)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Ciminà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.995.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2508/M)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Casignana (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.281.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2509/M)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Bova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 252.269.556, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2510/M)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.628.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2511/M)

Autorizzazione al comune di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Melicucco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.380.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2512/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.947.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2513/M)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Placanica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.575.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2514/M)

Autorizzazione al comune di Forni di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Forni di Sopra (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2517/M)

Autorizzazione al comune di Campolongo al Torre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Campolongo al Torre (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2518/M)

Autorizzazione al comune di Drena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Drena (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2519/M)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Turriaco (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.938.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2520/M)

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2521/M)

Autorizzazione al comune di Torregrotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Torregrotta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2523/M)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1974, il comune di Sinagra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2524/M)

Autorizzazione al comune di Caltabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1974, il comune di Caltabellotta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2526/M)

Autorizzazione al comune di Borghetto di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Borghetto di Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.717.629, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2527/M)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Petralia Sottana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2528/M)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Giarratana (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2529/M)

Autorizzazione al comune di Polizzi Generosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Polizzi Generosa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2530/M)

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Francofonte (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 637.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2531/M)

Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gratteri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.124.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2532/M)

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Lascari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2533/M)

Autorizzazione al comune di Sedegliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Sedegliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2534/M)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gerano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.247.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2536/M)

Autorizzazione al comune di Jenne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Jenne (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.221.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2537/M)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Labico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.403.576, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2538/M)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Mandela (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.425.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2539/M)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Manziana (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.545.333, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2540/M)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Marano Equo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.391.457, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2541/M)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio Catone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Monte Porzio Catone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.031.361, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2542/M)

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, la provincia di Como viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2522/M)

Autorizzazione alla provincia di Cremona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, la provincia di Cremona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 996.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2535/M)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.690.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2516/M)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona in comune di Portovenere

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 maggio 1973 sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato la zona ed il manufatto demaniale marittimo di mq. 180, siti nel comune di Portovenere, riportati al nuovo catasto urbano del comune suddetto al foglio n. 11, particella n. 284.

(5731)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona in comune di Palermo

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 febbraio 1974 sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato la zona e gli insistenti manufatti demaniali marittimi della superficie di mq. 1.207,30, siti nel comune di Palermo, riportati in catasto (nuovo catasto edilizio urbano) del suddetto comune al foglio n. 64, particella 39/1-2-925.

(5732)

Riconoscimento del laboratorio per lo studio della contaminazione radioattiva del mare, in Fiascherino

Con decreto ministeriale 8 luglio 1974 è stato riconosciuto, a sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, il laboratorio per lo studio della contaminazione radioattiva del mare, in Fiascherino (La Spezia).

(5791)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Bianco di Nugola ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Bianco di Nugola », ha formulato il seguente parere:

a) che la denominazione « Bianco di Nugola » non venga riconosciuta per ora quale origine « controllata » ma rimanga nella categoria delle denominazioni di origine « semplice »;

b) che la zona di produzione venga, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930, delimitata con decreto ministeriale, come appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero della agricoltura e delle foreste, direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Delimitazione della zona di produzione del vino « Bianco di Nugola »

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Bianco di Nugola » comprende in parte il territorio amministrativo comunale di Collesalvetti.

Tale zona è così delimitata:

dal ponte della ferrovia sul fosso la Tanna in prossimità di V.la Berti, il limite segue verso sud il corso d'acqua Tanna e quindi il R. Nugola piegando lungo questi verso sud-est fino a raggiungere la q. 94 sulla strada per Nugola in località Filicaia. Dal punto d'incrocio del R. Nugola con la strada (q. 94), segue una linea retta verso est sino ad incrociare la q. 63 in località Bresciate e da q. 63 verso nord una retta spezzata passante per le quote 34, 91 e 68; da quota 68 segue il sentiero che in direzione est va ad incrociare la strada e lungo questa passa per le quote 95, 84, 86. Da q. 86, sempre seguendo la strada raggiunge quella per Nugola nelle vicinanze della q. 74. Prosegue per la strada in direzione di Nugola e dopo circa 800 metri, in prossimità della q. 46, segue quella che prima verso nord e poi verso est costeggia la località Bellavista passando per le quote 74 e 91. Da quota 91 segue il sentiero verso nord sino al pozzo a q. 26 e da qui lungo il fosso verso nord raggiunge il fosso dell'Acqua Salsa che segue verso sud-ovest e dopo circa 700 metri prosegue verso nord-est per la strada fino ad incrociare quella ferrata ad ovest di V.la Berti, e segue quindi la ferrovia verso est e raggiunge il fosso la Tanna da dove è iniziata la delimitazione.

(5628)

Rettifica dello statuto del consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, in Cesena

Con decreto ministeriale 22 giugno 1974, n. 1405, è stato rettificato lo statuto del consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, in Cesena, via Angeloni, n. 691, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1974, n. 854, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 18 aprile 1974.

(5832)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1974, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 167, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato del sig. Beltrami Giovanni, da Umago d'Istria, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(5349)

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Taranto

Con decreto del presidente della giunta regionale 18 giugno 1974, n. 1722, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale per l'area da destinare alla costruzione del nuovo carcere giudiziario.

(5734)

Approvazione del piano di zona del comune di Sammichele

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 giugno 1974, n. 1649, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona dell'insediamento industriale sito a sud del centro abitato per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Sammichele (Bari).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(5765)

Approvazione del piano di zona del comune di Galatina

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1974, n. 1655, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Galatina (Lecce).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(5733)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Scafati

Con decreto del presidente della regione Campania 15 maggio 1974, n. 639, sulla base della deliberazione di giunta regionale 22 febbraio 1974, n. 1098, è stato approvato con precisazioni il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Scafati (Salerno), adottato senza opposizioni con deliberazione consiliare 25 giugno 1973, n. 78, in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5762)

Approvazione del piano di zona del comune di S. Vitaliano

Con decreto del presidente della regione Campania 15 maggio 1974, n. 634, sulla base della deliberazione di giunta regionale 12 febbraio 1974, n. 906, è stato approvato il piano per la edilizia economica e popolare del comune di S. Vitaliano (Napoli), adottato, senza opposizioni, con deliberazione consiliare 31 luglio 1971, n. 24, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5804)

Approvazione del piano di zona del comune di Battipaglia

Con decreto del presidente della regione Campania 15 maggio 1974, n. 637, sulla base della deliberazione di giunta regionale 22 febbraio 1974, n. 1099, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Battipaglia (Salerno), adottato con deliberazione consiliare 25 gennaio 1972, n. 134, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Con lo stesso decreto è stata respinta l'opposizione presentata dalla società S.I.I.Z. (Società italiana industria zuccheri), in conformità di quanto già stabilito dal comune di Battipaglia con deliberazione consiliare 11 ottobre 1972, n. 138.

(5803)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di San Prospero

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 28 giugno 1974, n. 821, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di San Prospero (Modena) con deliberazione del consiglio comunale 8 agosto 1973, n. 143.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5763)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina di un commissario del consorzio delle cooperative edificatrici di Trieste

Con provvedimento della giunta regionale 26 giugno 1974, n. 1773, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci del consorzio delle cooperative edificatrici di Trieste ed è stato nominato un commissario ai sensi dell'art. 2543 del codice civile per la durata di sei mesi.

(5764)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda della sig.ra Fiorenza Bandelli intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 14 giugno 1934, n. 5047/I, nella forma originaria e precisamente da Bandelli in Bandel;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio datato 14 giugno 1934, n. 5047/I, nel senso che il cognome della sig.ra Bandelli Fiorenza fu Silvio e fu Sauli Amelia, nata a Gorizia il 31 maggio 1915 e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 36, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Bandel.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Trieste sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 28 giugno 1974

Il prefetto: MOLINARI

(5853)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei canditati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Udine

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 gennaio 1974, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Udine;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Udine, nell'ordine appresso indicato:

1. Fiorentin dott. Antonio	punti	88,28	su 132
2. Lopez dott. Ugo	»	76,49	»
3. Maroni dott. Lino	»	72,64	»
4. Compagnucci dott. Filippo	»	69,40	»
5. Orlando Zon dott. Italo	»	68,93	»
6. Gerardi dott. Antonio	»	68,85	»
7. Simini dott. Giuseppe	»	68,05	»
8. Repetti dott. Gino	»	68,01	»
9. Sevieri dott. Enzo	»	67,82	»
10. Boianelli dott. Fernando	»	67,73	»
11. Dedoni dott. Livio	»	63,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(5683)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 349, avrà luogo il giorno 23 settembre 1974, con inizio alle ore 9, presso l'istituto di astronomia, via Ospedale n. 72, Cagliari.

(5735)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cattedre di matematica e fisica nei licei artistici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 37 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione in data 13 settembre 1973, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice e i risultati del concorso riservato, per soli titoli, a cattedre di matematica e fisica nei licei artistici, indetto ai sensi della legge n. 359/1968.

(5856)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a due posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 11 gennaio 1974 con la quale è stato indetto il concorso, per titoli e per esami, a due posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria dell'I.C.E.;

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo nella riunione del 29 maggio 1974;

Vista la lettera del Ministero del commercio con l'estero 14 giugno 1974, n. 210146;

Determina:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a due posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria dell'I.C.E. è composta come segue:

Presidente:

Bisogno prof Paolo, consigliere dell'I.C.E.

Membri:

Marcozzi prof. Silvano;
Liberatore prof. Luigi;
Paternò dott. Guido;
Teta dott. Rocco;
Mancini dott Massimo.

Membri aggiunti:

Amato prof. Antonio;
Mormile prof. Mario;
Cicchitelli prof.ssa Maria;
Quattrocchi prof. Luigi.

Segretario:

Di Donna dott. Giancarlo, consigliere di 2ª classe.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il presidente: Graziosi

(5737)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a otto posti di inserviente in prova della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 11 gennaio 1974 con la quale è stato indetto il concorso, per titoli e per esami, a otto posti di inserviente in prova della carriera del personale ausiliario dell'I.C.E.;

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo nella riunione del 29 maggio 1974;

Vista la lettera del Ministero del commercio con l'estero 14 giugno 1974, n. 210146;

Determina:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a otto posti di inserviente in prova della carriera del personale ausiliario dell'I.C.E. è composta come segue:

Presidente:

Bisogno prof. Paolo, consigliere dell'I.C.E.

Membri:

Galli prof.ssa Maria Antonietta;
Rapisarda dott. Andrea;
Attalla dott. Luciano;
Di Pasquale dott. Antonio.

Segretario:

Mancini rag. Anna Maria, segretario.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il presidente: Graziosi

(5739)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1973, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1971-72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 15 dicembre 1973;

Accertato che il nominativo del sanitario incluso al n. 214 è Colesanti Ennio e non Colesant Ennio;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 214 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1971-72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 15 dicembre 1973, leggasi Colesanti Ennio anzichè Colesant Ennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5630)

Rettifica ed integrazione dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 12 marzo 1973, 5 settembre 1973 e 26 marzo 1974 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972, 4 agosto 1972, 8 giugno 1973, 18 dicembre 1973 e 10 maggio 1974, che predispongono l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto altresì il proprio decreto ministeriale 28 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1971, concernente l'approvazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1970, in cui al n. 67 è stato incluso il nominativo del dott. Lo Monaco Giambattista, nato a Vittoria il 16 dicembre 1930, idoneo con punti 71/100;

Accertato che, per errore materiale di trascrizione, detta idoneità non è stata riportata a fianco del nominativo del dott. Lo Monaco Giambattista n. 223 dell'elenco degli idonei di cui all'art. 126 del succitato decreto del Presidente della Repubblica, e pertanto il sanitario risulta idoneo soltanto a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per ospedali provinciali;

Vista l'ulteriore documentata istanza del dott. Martuzzi Mario, incluso al n. 246 dell'elenco degli idonei per ospedali provinciali, con la quale fa presente che l'ospedale « G.B. Morgagni » di Forlì, presso cui prestava servizio di ruolo alla data dell'8 maggio 1969 era classificato di I categoria e chiede, pertanto, che venga rettificata la propria posizione;

Viste le documentate istanze dei dottori Fanci Urbano, Rizzello Mario e Spiezia Mariano che chiedono l'inclusione nel citato elenco;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento ed all'integrazione dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1972, e successive integrazioni, è così aggiornato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
223. Lo Monaco Giambattista .	Vittoria - 16 dicembre 1930	si					si	
246. Martuzzi Mario . . .	Bologna - 16 ottobre 1924		si					

Art. 2.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1972, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
417. Fanci Urbano . . .	Lanciano - 16 novembre 1924						si	
418. Rizzello Mario	Miggiano - 31 maggio 1933				si			
419. Spiezia Mariano . . .	Bari - 20 novembre 1926			si				

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5632)

Graduatoria degli idonei della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto in data 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 del 18 aprile 1973, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Visto il decreto in data 19 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 12 maggio 1973 con il quale vengono rinviate le prove scritte della sessione di esami di cui sopra;

Visto il decreto in data 2 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 1° settembre 1973 con il quale sono stati riaperti per sessanta giorni i termini per la presentazione delle domande alla sessione di esami predetta;

Visto il decreto in data 6 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 12 settembre 1973 con il quale vengono rinviate le prove scritte della sessione di esami di che trattasi;

Visto il decreto in data 3 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1974, registro n. 3 Sanità, foglio n. 380, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice della sessione di esami di cui sopra;

Visto il decreto in data 27 novembre 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla sostituzione del prof. Oreste Zardi, membro della commissione su citata, rinunciatario per sopravvenuti impegni, con il professore Giuseppe Venditti;

Visto il decreto in data 30 novembre 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla sostituzione dei professori Domenico Andreani e Franco Crainz membri della commissione di cui sopra rinunciatari per sopravvenuti impegni, con i professori Marcello Negri ed Ennio Rossignoli;

Visto il decreto in data 14 gennaio 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla sostituzione della dott.ssa Anna Paola Camera, segretario della commissione predetta, rinunciataria all'incarico per esigenze di servizio, con la dott.ssa Giuliana Filippetti;

Visti i verbali delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento di esami;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso, i candidati idonei dovevano far pervenire all'amministrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i prescritti documenti di rito;

Visto l'art. 7 del bando della sessione di esami;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, di cui al decreto in data 20 marzo 1973, citato nelle premesse.

Art. 2.

I sottonotati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati idonei, nel seguente ordine di graduatoria, ed autorizzati allo imbarco in qualità di medici di bordo:

1. Guadalupi Giorgio	punti	8,500
2. Campa Marcello Carlo . .	»	7,406
3. Giampaglia Giovanni (nato l'8 febbraio 1942)	»	7,250
4. Tonini Giuseppe Luca Isaia (nato il 6 luglio 1942	»	7,250
5. Bonandini Alberto	»	7,187
6. Sorbini Alessandro	»	6,937

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5810)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. **18.**

Istituzione dell'azienda regionale delle foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 27 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione dell'azienda

E' istituita l'azienda regionale delle foreste dell'Emilia-Romagna.

L'azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della Regione.

Art. 2.

Finalità dell'azienda

L'azienda, nell'ambito delle direttive programmatiche del consiglio regionale, fermo restando quanto previsto all'art. 4, si propone di:

a) contribuire alla difesa del suolo ed al ripristino dello equilibrio bio-ecologico dei territori sui quali ricadono i beni affidati alla sua gestione;

b) assicurare la più efficace funzione protettiva e produttiva dei boschi e dei terreni amministrati;

c) conservare e migliorare il patrimonio forestale della Regione;

d) promuovere e partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente nonchè della tecnologia del legno, attuate dagli istituti o enti specializzati;

e) svolgere e coordinare sul piano tecnico le attività vivaistiche, con la possibilità di costituire uno o più vivai regionali di idonee dimensioni, al fine di produrre postime atte al rimboschimento da fornire anche ad enti pubblici e a privati.

Art. 3.

Patrimonio silvo-pastorale della Regione, patrimonio dell'azienda e relativa gestione

L'azienda, salvo quanto previsto all'art. 4, provvede alla gestione tecnico-amministrativa dei seguenti beni, ad essa affidati dalla Regione:

a) foreste, terreni, fabbricati e impianti esistenti nel territorio regionale, già facenti parte del demanio forestale dello Stato o compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da essa amministrati e che, trasferiti alla Regione in attuazione dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entreranno a far parte del patrimonio indisponibile della Regione stessa;

b) foreste e terreni suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno alla Regione;

c) le eventuali pertinenze dei beni di cui alle lettere *a*) e *b*).

Il patrimonio dell'azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

I boschi e i terreni che a qualsiasi titolo pervengano alla azienda entrano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 4.
Gestione del patrimonio silvo-pastorale della Regione da parte di aziende speciali consorziali

La gestione dei beni indicati all'art. 3 viene trasferita, nei limiti di cui al successivo comma, alle aziende speciali consorziali, che si siano costituite per la gestione dei beni silvo-pastorali di comuni, comunità montane, provincie o altri enti pubblici o collettivi.

In questi casi la Regione affida a tali aziende la gestione, assumendosene il relativo onere finanziario, dei propri beni silvo-pastorali che concorrano a formare un'unità organica di gestione con quelli degli enti di cui al primo comma.

Ai fini della gestione comune del proprio patrimonio, la Regione può partecipare alla istituzione o entrare a far parte dei consorzi per la costituzione di aziende speciali di cui sopra, a parità di diritti e di obblighi con gli altri enti e secondo modalità e forme di rappresentanza stabilite negli statuti consortili.

Nel caso in cui i soggetti di cui al primo comma non abbiano costituito aziende speciali consorziali, la Regione ne promuove la costituzione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e mediante la concessione di contributi e finanziamenti da stabilirsi con appositi provvedimenti.

Le aziende speciali consorziali, di cui al presente articolo, potranno avvalersi di personale comandato dalla Regione.

Art. 5.
Gestione di altri beni appartenenti ad enti pubblici o a privati

L'azienda può assumere la gestione di parchi naturali, riserve naturali, oasi faunistiche e in genere di aree protette per la conservazione della natura appartenenti ad enti pubblici o a privati, qualora ne sia espressamente richiesta e sempre che non agiscano in loco aziende speciali consorziali per la gestione di patrimoni silvo-pastorali o enti pubblici ai quali detta gestione possa essere affidata, e che accettino la gestione stessa.

Art. 6.
Gestione di beni silvo-pastorali appartenenti ad altre regioni o ad altri enti

Quando motivi d'ordine tecnico-amministrativo richiedano una gestione unitaria, l'azienda può assumere la gestione di beni silvo-pastorali appartenenti alle regioni limitrofe, sulla base di apposite convenzioni tra le regioni interessate.

L'azienda può altresì, sempre sulla base di apposite convenzioni e in attesa che si costituiscano le aziende speciali consorziali assomere la gestione dei beni silvo-pastorali di comuni, di provincie, di altri enti e di privati nonchè attuare opere di rimboschimento e di miglioramento silvo-pastorale dei loro terreni.

Art. 7.
Programmi dell'azienda

I programmi dell'azienda devono essere armonizzati con i programmi di sviluppo economico e territoriale predisposti a norma delle vigenti leggi.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

Art. 8.
Organi dell'azienda

Sono organi dell'azienda:

a) il presidente;

b) la commissione amministratrice;

c) il collegio dei revisori.

Art. 9.
Il presidente

Il presidente dell'azienda viene eletto dal consiglio regionale con le procedure previste dall'art. 62 dello statuto della Regione.

Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda, convoca e presiede la commissione amministratrice e ne attua le deliberazioni; compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda e sovraintende alla sua gestione.

Art. 10.
La commissione amministratrice

La commissione amministratrice è composta dal presidente e da dodici membri, di cui cinque espressi dalla minoranza, eletti dal consiglio regionale.

La commissione amministratrice è costituita con decreto del presidente della Regione.

I suoi componenti durano in carica cinque anni; decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al primo comma, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

La commissione può essere sciolta con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda o da procurare danni irreparabili al patrimonio affidatole.

Art. 11.
Compiti della commissione amministratrice

La commissione amministratrice provvede a:

a) deliberare il programma quinquennale e i piani-stralcio annuali di gestione e di miglioramento;

b) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell'esercizio;

c) deliberare il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico dei beni propri e di quelli ad essa affidati ai sensi dell'art. 3, previa relazione del collegio dei revisori;

d) deliberare i programmi trimestrali di gestione relativi al patrimonio affidato all'azienda;

e) approvare i piani di assestamento e i progetti relativi al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale affidato alla azienda;

f) proporre alla Regione l'acquisizione di boschi e terreni;

g) formulare alla Regione proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidano sull'entità del patrimonio ad essa affidato o ne vincolino la disponibilità per una durata superiore ad un anno ovvero costituiscano diritti reali a favore di terzi;

h) deliberare sugli atti e contratti, necessari per l'attività aziendale, che comportino una spesa superiore a lire cinque milioni;

i) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;

l) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

m) deliberare sull'organizzazione degli uffici;

n) proporre al consiglio regionale il regolamento organico del personale dell'azienda;

o) formulare le richieste di comando del personale regionale;

p) provvedere alla designazione del direttore;

q) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal presidente.

Art. 12.
Riunioni e deliberazioni della commissione amministratrice

Le riunioni della commissione amministratrice sono convocate dal presidente.

L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la commissione amministratrice può essere convocata, a mezzo di comunicazione telegrafica, con preavviso di quarantotto ore.

Il presidente ha l'obbligo di convocare la commissione ogni trimestre e quando ne facciano richiesta almeno tre commissari.

La commissione amministratrice delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *i*), *m*), *p*) del precedente art. 11 sono adottate a maggioranza dei componenti la commissione.

Art. 13.

Provvedimenti urgenti

Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 11, il presidente compie gli atti e assume i provvedimenti che si rendano indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'azienda.

Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica della commissione amministratrice nella sua prima riunione.

In caso di mancata ratifica, la commissione amministratrice adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

Art. 14.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal consiglio regionale.

Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della Regione.

I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Art. 15.

I vicepresidenti

La commissione amministratrice, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti, di cui uno designato dalla minoranza.

I vicepresidenti sostituiscono, a turno, il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16.

Compensi al presidente, ai vicepresidenti, ai commissari ed ai revisori

I compensi del presidente, dei vicepresidenti, dei commissari e dei revisori sono stabiliti con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 17.

Il direttore

Il direttore dell'azienda è nominato dal presidente della regione su designazione della commissione amministratrice dell'azienda.

Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi della azienda e ne risponde alla commissione amministratrice e al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministratrice e dei provvedimenti del presidente; esercita gli altri compiti, inerenti alla gestione, che gli siano affidati dal presidente o dalla commissione amministratrice.

Art. 18.

Personale

Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale, e in ogni caso per i primi tre anni a decorrere dalla sua costituzione, l'azienda si avvale di norma di personale regionale comandato ovvero di personale statale messo a disposizione della Regione.

Il contingente di personale regionale comandato non può superare, per ciascun livello funzionale, i limiti di cui all'allegata tabella *A*.

Il personale comandato opera alle dipendenze degli organi dell'azienda e il servizio da esso prestato presso l'azienda stessa è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso l'amministrazione regionale.

Alla relativa spesa provvede direttamente ed a proprio carico, l'azienda la quale è altresì tenuta a versare all'amministrazione regionale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Titolo III

VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 19.

Vigilanza e controlli

La vigilanza sulla gestione dell'azienda è esercitata dal consiglio regionale e dalla giunta regionale secondo le disposizioni dello statuto e della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *i*), *m*) del precedente art. 11 sono soggette all'approvazione del consiglio regionale; quelle di cui alla lettera *h*) del precedente art. 11 e quelle di cui al successivo art. 22 sono soggette all'approvazione della giunta regionale.

Titolo IV

BILANCIO E FINANZA

Art. 20.

Bilancio dell'azienda

L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso approvato dal consiglio regionale.

Il bilancio di previsione deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 21.

Finanziamenti

L'azienda realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

a) contributi ordinari della Regione;

b) contributi straordinari della Regione;

c) eventuali contributi dello Stato;

d) eventuali contributi di enti locali;

e) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione della azienda;

f) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;

g) eventuali altre entrate o contributi.

Gli eventuali utili netti, risultanti dal conto economico di esercizio, sono devoluti al bilancio della regione e verranno introitati in apposito capitolo istituito nella parte entrata al titolo III (entrate extra-tributarie).

Alle perdite che eventualmente si verifichino, si fa fronte mediante contributi straordinari a carico del bilancio regionale attraverso la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa (titolo I - sezione 4ª - rubrica 4ª).

Art. 22.

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'azienda, affidato ad un istituto di credito con deliberazione della commissione amministratrice, è regolato dalle norme di cui alla legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria della regione e al relativo regolamento di attuazione 28 luglio 1973, n. 27, in quanto applicabili.

Art. 23.

Finanziamenti ordinari per gli esercizi 1974, 1975 e 1976

L'amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'azienda regionale delle foreste erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.

Per l'esercizio finanziario 1974 il contributo ammonta a L. 400.000.000, per l'esercizio 1975 a L. 400.000.000, per l'esercizio 1976 a L. 500.000.000.

All'onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, ed il prelevamento di pari somma:

a) quanto a L. 300.000.000 dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, secondo la esatta destinazione attribuita a tale spesa nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione medesimo;

b) quanto a L. 100.000.000 dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio di previsione per l'esecizio 1973, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale spesa nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione medesimo.

Ai maggiori oneri di L. 100.000.000 per l'esercizio 1975 e di L. 100.000.000 per l'esercizio 1976, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con il maggiore gettito della tassa regionale di circolazione.

Art. 24.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 è apportata la seguente variazione, ai sensi dell'art 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 100.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 è apportata la seguente variazione:

PARTE ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 06500. — Utile netto della gestione economica dell'azienda regionale delle foreste (titolo III - categoria 2ª) (c.n.i.) . . . . *per memoria*

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 27300. — Contributo ordinario annuo della Regione per le spese di primo impianto e di gestione dell'azienda regionale delle foreste (titolo I - sezione 4ª - categoria 4ª - rubrica 4ª) (c.n.i.) . . . . L. 400.000.000

Cap. 27350. — Ripiano della perdita netta della gestione economica dell'azienda regionale delle foreste (titolo I - sezione 4ª - categoria 4ª - rubrica 4ª) (c.n.i.) . . . . *per memoria*

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 300.000.000

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

All'esclusiva esecuzione delle opere silvo-pastorali e di sistemazione idraulico-estensiva, sui terreni affidati alla sua gestione, l'azienda provvede o in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi con preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali.

Quando l'azienda provvede in amministrazione diretta, si avvale di operai avventizi iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Art. 26.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione amministratrice predispone il regolamento di organizzazione e di gestione dell'azienda, da sottoporre alla approvazione del consiglio regionale.

Art. 27.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nello statuto-regolamento dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, di cui al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, e le norme di contabilità generale dello Stato. Conservano inoltre vigore, finchè non sarà provveduto diversamente dalla Regione, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del relativo regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge.

TABELLA *A*

TABELLA DEL CONTINGENTE DI PERSONALE REGIONALE COMANDABILE PRESSO L'AZIENDA DELLE FORESTE

Livello funzionale retributivo 2	n. 8
Livello funzionale retributivo 3	n. 8
Livello funzionale retributivo 4	n. 24
Livello funzionale retributivo 5	n. 7
Livello funzionale retributivo 6	n. 2
Livello funzionale retributivo 7	n. 1
Totale generale	n. 50

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 maggio 1974

FANTI

(5439)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741920)